FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE n. 23/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino *Presidente*; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giancarlo Guarino *Componenti*; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali *Rappresentante AIA*; e del Signor Claudio Cresta *Segretario* e la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, delle Signore Paola Anzellotti e Antonella Sansoni, si è riunito il 11 ottobre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

(74) - RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. GAETANO ANNELLA AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Gaetano Annella, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

visto l'atto di costituzione della F.I.G.C.;

uditi il ricorrente personalmente e il legale della F.I.G.C.:

udita la relazione della camera di consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino:

ritenuto che ad un primo sommario esame il ricorso sottende valutazioni che possono essere adeguatamente effettuate in sede di esame del merito, anche con riferimento alle specifiche istanze istruttorie svolte in udienza dal ricorrente (nello specifico richiesta di produzione della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva territoriali, a carico della FIGC) e che si fissa sin d'ora la riunione del TFN-SD in data 2.12.2016 ore 10.30 per l'esame del merito:

ritenuto che, nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli

incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso;

considerato altresì che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente è tuttora sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC;

ritenuta l'assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all'insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell'incarico di Giudice Sportivo;

P.Q.M.

Si respinge l'istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS e si fissa per la discussione del merito la riunione del 2.12.2016 ore 10.30.

(75) - RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. FILIPPO PUCINO AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Filippo Pucino, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

visto l'atto di costituzione della F.I.G.C.;

uditi il ricorrente personalmente e il legale della F.I.G.C.;

udita la relazione della camera di consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino;

ritenuto che ad un primo sommario esame il ricorso sottende valutazioni che possono essere adeguatamente effettuate in sede di esame del merito, anche con riferimento alle specifiche istanze istruttorie svolte in udienza dal ricorrente (nello specifico richiesta di produzione della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva territoriali, a carico della FIGC) e che si fissa sin d'ora la riunione del TFN-SD in data 2.12.2016 ore 10.30 per l'esame del merito:

ritenuto che, nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso;

considerato altresì che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente è tuttora sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC;

ritenuta l'assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all'insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell'incarico di Giudice Sportivo;

P.Q.M.

Si respinge l'istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS e si fissa per la discussione del merito la riunione del 2.12.2016 ore 10.30.

(76) - RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. VINCENZO BUONGIORNO AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Vincenzo Buongiorno, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

visto l'atto di costituzione della F.I.G.C.;

uditi il ricorrente assistito alla odierna riunione dal proprio difensore e il legale della F.I.G.C.;

udita la relazione della camera di consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino:

ritenuto che ad un primo sommario esame il ricorso sottende valutazioni che possono essere adeguatamente effettuate in sede di esame del merito, anche con riferimento alle specifiche istanze istruttorie svolte in udienza dal ricorrente (nello specifico richiesta di produzione della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva territoriali, a carico della FIGC) e che si fissa sin d'ora la riunione del TFN-SD in data 2.12.2016 ore 10.30 per l'esame del merito;

ritenuto che, nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso;

ritenuta l'assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all'insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell'incarico di Giudice Sportivo;

P.Q.M.

Si respinge l'istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS e si fissa per la discussione del merito la riunione del 2.12.2016 ore 10.30.

(77) - RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. LUIGI DE LUCA AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Luigi De Luca, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

visto l'atto di costituzione della F.I.G.C.;

uditi il ricorrente personalmente e il legale della F.I.G.C.;

udita la relazione della camera di consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino;

ritenuto che ad un primo sommario esame il ricorso sottende valutazioni che possono essere adeguatamente effettuate in sede di esame del merito, anche con riferimento alle specifiche istanze istruttorie svolte in udienza dal ricorrente (nello specifico richiesta di produzione della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva territoriali, a carico della FIGC) e che si fissa sin d'ora la riunione del TFN-SD in data 2.12.2016 ore 10.30 per l'esame del merito:

ritenuto che, nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso;

ritenuta l'assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all'insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell'incarico di Giudice Sportivo;

P.Q.M.

Si respinge l'istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS e si fissa per la discussione del merito la riunione del 2.12.2016 ore 10.30.

(78) - RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. GIANLUCA BARBATO AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Gianluca Barbato, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

visto l'atto di costituzione della F.I.G.C.;

uditi il ricorrente personalmente e il legale della F.I.G.C.;

udita la relazione della camera di consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino:

ritenuto che ad un primo sommario esame il ricorso sottende valutazioni che possono essere adeguatamente effettuate in sede di esame del merito, anche con riferimento alle specifiche istanze istruttorie svolte in udienza dal ricorrente (nello specifico richiesta di produzione della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva territoriali, a carico della FIGC) e che si fissa sin d'ora la riunione del TFN-SD in data 2.12.2016 ore 10.30 per l'esame del merito;

ritenuto che, nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso;

considerato altresì che la posizione di Giudice Sportivo del ricorrente è tuttora sospesa e al vaglio della Commissione di Garanzia della FIGC;

ritenuta l'assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all'insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell'incarico di Giudice Sportivo;

P.Q.M.

Si respinge l'istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS e si fissa per la discussione del merito la riunione del 2.12.2016 ore 10.30.

(82) - RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. LUCIO SCHIAVONE AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Lucio Schiavone, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

visto l'atto di costituzione della F.I.G.C.;

udito il legale della F.I.G.C.;

udita la relazione della camera di consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino:

ritenuto che ad un primo sommario esame il ricorso sottende valutazioni che possono essere adeguatamente effettuate in sede di esame del merito, anche con riferimento alle specifiche istanze istruttorie (nello specifico richiesta di produzione della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva territoriali, a carico della FIGC) e che si fissa sin d'ora la riunione del TFN-SD in data 2.12.2016 ore 10.30 per l'esame del merito;

ritenuto che, nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso;

ritenuta l'assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all'insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell'incarico di Giudice Sportivo;

P.Q.M.

Si respinge l'istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS e si fissa per la discussione del merito la riunione del 2.12.2016 ore 10.30.

(83) - RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. LUIGI CARILLO AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Luigi Carillo, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

visto l'atto di costituzione della F.I.G.C.:

uditi il ricorrente personalmente e il legale della F.I.G.C.;

udita la relazione della camera di consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino:

ritenuto che ad un primo sommario esame il ricorso sottende valutazioni che possono essere adeguatamente effettuate in sede di esame del merito, anche con riferimento alle specifiche istanze istruttorie svolte in udienza dal ricorrente (nello specifico richiesta di

produzione della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva territoriali, a carico della FIGC) e che si fissa sin d'ora la riunione del TFN-SD in data 2.12.2016 ore 10.30 per l'esame del merito;

ritenuto che, nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso;

ritenuta l'assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all'insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell'incarico di Giudice Sportivo;

P.Q.M.

Si respinge l'istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS e si fissa per la discussione del merito la riunione del 2.12.2016 ore 10.30.

(84) - RICORSO EX ART. 43BIS CGS DEL SIG. PAOLO SPINA AVVERSO LA DELIBERA DELLA FIGC PUBBLICATA CON COM. UFF. N. 70/A DEL 8.9.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

visto il ricorso ex 43bis CGS del Sig. Paolo Spina, avverso la delibera della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 70/A del 8.9.2016 e previa sospensione della stessa ai sensi dell'art. 43bis, comma 4 CGS nonché della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva presso i Comitati Regionali;

visti tutti gli atti del procedimento promosso dal ricorrente;

visto l'atto di costituzione della F.I.G.C.;

udito il legale della F.I.G.C.;

udita la relazione della camera di consiglio del Relatore Presidente Avv. Mario Antonio Scino:

ritenuto che ad un primo sommario esame il ricorso sottende valutazioni che possono essere adeguatamente effettuate in sede di esame del merito, anche con riferimento alle specifiche istanze istruttorie (nello specifico richiesta di produzione della delega del Consiglio Federale del 31.8.2016 al Presidente Federale sulla nomina dei Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva territoriali, a carico della FIGC) e che si fissa sin d'ora la riunione del TFN-SD in data 2.12.2016 ore 10.30 per l'esame del merito;

ritenuto che, nelle more della definizione del merito, nella prospettiva di comparazione tra i contrapposti interessi occorre dare in questa fase cautelare prevalenza alle esigenze di carattere organizzativo della Federazione per assicurare il celere ed efficiente funzionamento della Giustizia Sportiva, in conformità con i Principi di Giustizia Sportiva ed

il Codice della Giustizia Sportiva, emanati dal CONI, avuto riguardo alla durata finale degli incarichi in seno agli Organi di Giustizia Sportiva, come evidenziato nel Com. Uff. n 451/A del 30.6.2016 non oggetto di specifico ricorso;

ritenuta l'assenza di motivi di danno grave e irreparabile sia in considerazione della natura onoraria e gratuita dei predetti incarichi sia avuto riguardo all'insussistenza di specifici motivi di danno personale e professionale connessi alle modalità poste in essere dalla Federazione in ordine alla cessazione dell'incarico di Giudice Sportivo;

P.Q.M.

Si respinge l'istanza cautelare di sospensione ex art. 43 CGS e si fissa per la discussione del merito la riunione del 2.12.2016 ore 10.30.

(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PASTORE, JESSICA GIOVANNA RUNGI, PASQUALINO RUNGI, VINCENZO RUGGERO, LUIGI GIORDANO, GIUSEPPE RUOTOLO, TOMMASO REMONDELLI, TOMMASO DE LUCA, TONY GALANTE, FERNANDO ALTAVILLA, GIUSEPPE COPPOLA, GIUSEPPE MANZO, ALDO GRAVANTE, SOCIETÀ AC AIROLA, ASD VIRTUS GROTTAMINARDA e ASD SPORTING CANCELLOI ARNONE - (nota n. 1950/811 pf15-16 SP/blp del 18.8.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

letta l'istanza 6 ottobre 2016 a firma del Dr. Vincenzo Pastore di rinvio ad altra data della presente riunione;

ritenuta la opportunità di accogliere la suddetta istanza, motivata sulla partecipazione dell'istante all'udienza innanzi il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, fissata alla stessa ora e nel medesimo giorno della presente riunione ed alla quale l'istante, avendolo richiesto, deve comparire personalmente;

ritenuta altresì la necessità di adottare il provvedimento di rinvio ad altra data della presente riunione nei confronti di tutte le parti deferite;

ritenuto che la Procura Federale nulla oppone;

P.Q.M.

rinvia il dibattimento alla riunione del 25 novembre 2016 ore 10.30, accordando la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis comma quinto CGS in relazione all'art. 38 CGS CONI e mandando alla Segreteria di questo Tribunale di avvisare le parti non comparse.

(42) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PASTORE (all'epoca dei fatti Presidente del C.R. Campania - L.N.D.) - (nota n. 1545/744 pf15-16 SP/cc del 3.8.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

letta l'istanza 6 ottobre 2016 a firma del Dr. Vincenzo Pastore di rinvio ad altra data della presente riunione;

ritenuta la opportunità di accogliere la suddetta istanza, motivata sulla partecipazione dell'istante all'udienza innanzi il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, fissata alla

stessa ora e nel medesimo giorno della presente riunione ed alla quale l'istante, avendolo richiesto, deve comparire personalmente;

ritenuta altresì la necessità di adottare il provvedimento di rinvio ad altra data della presente riunione nei confronti di tutte le parti deferite;

ritenuto che la Procura Federale nulla oppone;

P.Q.M.

rinvia il dibattimento alla riunione del 25 novembre 2016 ore 10.30, accordando la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis comma quinto CGS in relazione all'art. 38 CGS CONI, senza ulteriori avvisi.

* * * * * *

- Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino *Presidente*; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Ernesto Nicolai *Componenti*; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali *Rappresentante AIA*; e del Signor Claudio Cresta *Segretario* e la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, delle Signore Paola Anzellotti e Antonella Sansoni, si è riunito il 11 ottobre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:
- (39) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl (nota n. 1567/112 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016).
- (40) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl (nota n. 1578/113 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016).
- (41) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl (nota n. 1543/429 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016).
- (44) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CARMINE FERRARA (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD Battipagliese Calcio Srl), Società SSD BATTIPAGLIESE CALCIO Srl (nota n. 1551/111 pf15-16 DP/fda del 03.8.2016).
- Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che:
- a) la Procura Federale ha deferito il Signor Carmine Ferrara all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante *pro-tempore* della Società SSD Battipagliese Calcio Srl per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1-bis, CGS in relazione all'art. 94-ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10 CGS, nonché per la violazione, indicata specificamente in parte motiva, dell'art. 1-bis, CGS in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, CGS;

- b) la Procura Federale ha deferito altresì SSD Battipagliese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- c) la Procura Federale, nel corso dell'espletamento dell'attività di indagine ha acquisito vari documenti costituenti fonti di prova. In particolare:
- decisione del Collegio Arbitrale avente prot. n. 144/34 del 22 giugno 2015, comunicata a mezzo fax in data 16 luglio 2015 e a mezzo raccomandata a.r. a SSD Battipagliese Calcio Srl, restituita per compiuta giacenza al mittente, nonché nota della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale del 12 agosto 2015 con cui è stato segnalato l'inadempimento di SSD Battipagliese Calcio Srl;
- decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n. 205 CAE 2014-15 del 30 giugno 2015 comunicata a mezzo *fax* in data 16 luglio 2015 e a mezzo raccomandata a.r. a SSD Battipagliese Calcio Srl, restituita per compiuta giacenza al mittente, nonché nota della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale del 12 agosto 2015 con cui è stato segnalato l'inadempimento di SSD Battipagliese Calcio Srl;
- decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n. 180 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015 comunicata a mezzo *fax* in data 19 giugno 2015 e a mezzo raccomandata a.r. a SSD Battipagliese Calcio Srl, restituita per compiuta giacenza al mittente, nonché nota della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale del 31 luglio 2015 con cui è stato segnalato l'inadempimento di SSD Battipagliese Calcio Srl;
- decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n.169 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015 comunicata a mezzo *fax* in data 19 giugno 2015 e a mezzo raccomandata a.r. a SSD Battipagliese Calcio Srl, restituita per compiuta giacenza al mittente, nonché nota della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale del 31 luglio 2015 con cui è stato segnalato l'inadempimento di SSD Battipagliese Calcio Srl.
- Il Signor Carmine Ferrara, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, non ha presentato memoria, né ha chiesto di essere sentito dalla Procura Federale e quindi non ha svolto alcuna attività difensiva;
- la SSD Battipagliese Calcio Srl, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, non ha presentato memoria, né ha chiesto per il tramite del proprio legale rappresentante *pro-tempore* di essere sentito dalla Procura Federale e quindi non ha svolto alcuna attività difensiva;

Preliminarmente il Tribunale Federale nazionale, Sezione Disciplinare, riunisce i deferimenti di cui alle seguenti note:

- a) n. 1543/429pf15-16/DP/fda del 3 agosto 2016;
- b) n.1551/111pf15-16/DP/fda del 3 agosto 2016;
- c) n.1567/112pf15-16/DP/fda del 3 agosto 2016;
- d) n. 1578/113pf15-16/DP/fda del 3 agosto 2016;

Quanto alla posizione della Società deferita, il Tribunale rileva la mancata notifica dell'atto di convocazione, a fronte dell'irreperibilità della stessa presso l'indirizzo indicato nel suddetto atto e pertanto dispone di demandare alla Procura Federale, l'individuazione di un nuovo indirizzo dove provvedere alla notifica del nuovo atto di convocazione.

Il procedimento è proseguito per il Sig. Carmine Ferrara.

Alla riunione odierna la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento, con irrogazione al Signor Carmine Ferrara della sanzione dell'inibizione di mesi 12 (dodici), tenendo conto della riunione dei 4 deferimenti e dell'istituto della continuazione. Nessuno è comparso per il deferito.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

- è evidente e certo dai documenti versati agli atti dei quattro deferimenti che il Signor Carmine Ferrara all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante *pro-tempore* della Società SSD Battipagliese Calcio Srl e SSD Battipagliese Calcio Srl non hanno corrisposto:
- all'allenatore Signor Ciaramella Andrea l'importo, pari a euro 8.060,00, che il Collegio Arbitrale della L.N.D. ha riconosciuto come dovuto a quest'ultimo Signore con decisione avente prot. n.144/34 del 22 giugno 2015;
- al calciatore Signor Gianluca Draghetti l'importo, pari a euro 2.090,00, che la Commissione Accordi Economici della L.N.D. ha riconosciuto come dovuto a quest'ultimo Signore con decisione avente prot. n. 205 CAE 2014-15 del 30 giugno 2015;
- al calciatore Signor Vincenzo Maisto l'importo, pari a euro 2.133,00, che la Commissione Accordi Economici della L.N.D. ha riconosciuto come dovuto a quest'ultimo Signore con decisione avente prot. n.180 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015;
- al calciatore Signor Nicolò Pascuccio l'importo, pari a euro 7.250,00, che la Commissione Accordi Economici della L.N.D. ha riconosciuto come dovuto a quest'ultimo Signore con decisione avente prot. n.169 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015; atteso:
- il grave e manifesto inadempimento, da parte del Signor Carmine Ferrara in qualità di legale rappresentante *pro-tempore* all'epoca dei fatti di SSD Battipagliese Calcio Srl e di SSD Battipagliese Calcio Srl medesima a:
- decisione del Collegio Arbitrale avente prot. n.144/34 del 22 giugno 2015;
- decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n.205 CAE 2014-15 del 30 giugno 2015;
- decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n.180 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015;
- decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n.169 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015;
- che le decisioni sopra elencate sono state regolarmente comunicate all'ente deferito e sono state dal medesimo ricevute, come risulta dalla produzione documentale della Procura Federale. E infatti:

- decisione del Collegio Arbitrale avente prot. n.144/34 del 22 giugno 2015 è stata comunicata a SSD Battipagliese Calcio Srl con *fax* del 16 luglio 2015 e mediante lettera raccomandata a.r., restituita al mittente per compiuta giacenza, con relativo avviso del 10 luglio 2015;
- decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n.205 CAE 2014-15 del 30 giugno 2015 è stata comunicata a SSD Battipagliese Calcio Srl con *fax* del 6 luglio 2015 e mediante lettera raccomandata a.r., restituita al mittente per compiuta giacenza, con relativo avviso del 7 luglio 2015;
- decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n. 180 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015 è stata comunicata a SSD Battipagliese Calcio Srl con *fax* del 19 giugno 2015 e mediante lettera raccomandata a.r., restituita al mittente per compiuta giacenza, con relativo avviso del 23 giugno 2015;
- decisione, non impugnata, della Commissione Accordi Economici della L.N.D. avente prot. n.169 CAE 2014-15 del 16 giugno 2015 è stata comunicata a SSD Battipagliese Calcio Srl con *fax* del 19 giugno 2015 e mediante lettera raccomandata a.r., restituita al mittente per compiuta giacenza, con relativo avviso del 22 giugno 2015;
- che il soggetto e l'ente deferito non solo non hanno fornito prova alcuna in ordine all'adempimento di quanto statuito nelle sopra indicate decisioni ma non hanno nemmeno contestato il manifesto e il grave inadempimento alle decisioni di cui sopra. E infatti, non hanno svolto alcuna attività difensiva né nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura Federale, né nell'ambito del presente giudizio;
- che la documentazione versata agli atti dei deferimenti comprova il suddetto grave inadempimento alle decisioni sopra richiamate;

ritenuto fondato il deferimento e congrue le sanzioni di cui al dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Signor Carmine Ferrara la sanzione dell'inibizione di mesi 12 (dodici). Quanto alla posizione della Società SSD Battipagliese Calcio Srl, demanda alla Procura Federale l'individuazione di un nuovo indirizzo dove poter procedere alla convocazione della nuova udienza.

Il Presidente del TFN Sez. Disciplinare Avv. Mario Antonio Scino

""

Pubblicato in Roma il 11 Ottobre 2016.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio